



**ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2
VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA**

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it pec: bsic88200t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it
Codice IPA: istsc_bsic88200t - AOO: PROBSIC88200T

Oggetto: Iscrizioni e obblighi vaccinali per a.s. 21-22

Si riassumono di seguito gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche

(Art.3 bis decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni nella legge 119/17 recante “**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci**”)

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020

1. **Entro il 10 marzo di ogni anno** i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, l'elenco degli iscritti di età compresa fra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati
2. **Entro il 10 giugno di ogni anno** le aziende sanitarie locali provvedono a restituire gli elenchi inviati con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente
3. **Nei dieci giorni** successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici invitano i genitori indicati nei suddetti elenchi per i quali compare una delle seguenti diciture: “*non in regola con gli obblighi vaccinali*”, “*non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento*”, “*non ha presentato formale richiesta di vaccinazione*” a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitari locale competente.
4. **Entro il 20 luglio** i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta o ne comunicano il mancato deposito all'azienda sanitaria locale competente che provvede agli adempimenti di competenza
5. Per i servizi educativi per l'infanzia la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione non comporta la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Roberta Panico

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993